

COPIA**DELIBERAZIONE N. 04 DEL 31/03/2012****VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO : “” ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’INSTALLAZIONE E L’ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE PER TELEFONIA ”

L’anno duemiladodici addì TRENTUNO mese di MARZO alle ore 09,30 in Castelletto Cervo nella Sede Comunale, regolarmente convocata si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

N.	COGNOME NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	Selva RENZO	X	
2	Giuseppe POMA	X	
3	Sergio BROGLIO	X	
4	Omar GILETTI	X	
5	Piercarlo FERRERO	X	
6	Daniele GIORDANI	X	
7	Luca GALLOTTO	X	
8	Giordano MONTINI	X	
9	Carlo Lorenzo VASSENA	X	
10	Sonia CARNIO in VIGNA	X	
	TOTALE	10	

Assiste all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Sig.CARUSO Dr. Nicola, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Renzo SELVA, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato al posto n. 4 dell’ordine del giorno.

Proposta di deliberazione n. 04 in data 31.03.2011 relativa a :

“ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’INSTALLAZIONE E L’ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI PER TELEFONIA “

PROPOSTA

RILEVATA la necessità di assicurare il corretto insediamento urbanistico territoriale degli impianti di tele radiocomunicazioni e di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, attendendosi ai principi di : tutela della salute pubblica, compatibilità ambientale, tutela dell’ambiente e del paesaggio, informazione e diffusione dei dati a tutti i soggetti interessati.

VISTO l’art. 8 comma 6 della *Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici* n. 36 del 22 febbraio 2001 e l’art. 7 punto 1 lettera c) della *Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici* – Legge Regionale n. 19 del 03 agosto 2004 nonché la deliberazione della Giunta Regionale n. 16-757 del 5 settembre 2005.

RISCONTRATO che l’ambito di applicazione del predetto Regolamento è quello previsto dall’art. 1 della *Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico*, Direttiva Tecnica Regionale, approvata con D.G.R. n. 16-757 del 05.09.05.

IL SINDACO da illustrazione e lettura del contenuto dell’allegato Regolamento comunale per la localizzazione degli impianti per le reti di telefonia mobile e telecomunicazioni e di radiodiffusione sonora e televisiva a che si compone di n. 11 articoli;

PRENDE la parola il Consigliere Sig. Giuseppe POMA il quale propone di apportare al Regolamento stesso una modifica relativa alla distanza delle antenne dai punti sensibili modificandolo dal 100 metri previsti a 500 metri, ciò ai fini di tutelare la salute della popolazione scolastica. Invita l’Amministrazione a individuare i siti dove collocare le antenne.

IL SINDACO dopo aver ascoltato i Consiglieri presenti in merito alla proposta di modifica presentata dal Consigliere Sig. Giuseppe POMA, sottopone la stessa alla approvazione del Consiglio Comunale.

Visto il parere favorevole rilasciato dal competente Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267;

CON votazione palese il cui esito favorevole è di n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 nelle persone dei Consiglieri Sig.ri Montini Giordano e Vassena Carlo Lorenzo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Approva la proposta di modifica del regolamento ampliando la fascia di tutela dai punti sensibili a 500 metri.

IL PRESIDENTE

A questo punto sottopone il Regolamento così come modificato alla approvazione del Consiglio Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere favorevole rilasciato dal competente Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267;

CON votazione palese il cui esito favorevole è di n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 nelle persone dei Consiglieri Sig.ri Montini Giordano e Vassena Carlo Lorenzo

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Leg.vo 18.08.2000, n. 267, il proprio **PARERE FAVOREVOLE** in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

Castelletto Cervo, li 31/03/2012

Il Responsabile del Servizio
f.to Arch. NICCOLAI Piero

.....

PARERE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto Segretario Comunale esprime sulla proposta di deliberazione il proprio parere favorevole sotto il profilo della conformità alle norme giuridiche vigenti.

Castelletto Cervo, li 31/03/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CARUSO Dr. Nicola



***** **

Ufficio Tecnico

**REGOLAMENTO PER
L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO
DEGLI IMPIANTI DI
TELECOMUNICAZIONE PER
TELEFONIA**

**PROGETTO: UFFICIO TECNICO COMUNALE
ARCH. PIERO NICCOLAI**

DATA : marzo 2012

Art. 1 – Oggetto.

1. Il presente Regolamento riguarda gli impianti radioelettrici per telefonia mobile e telecomunicazione e gli impianti radioelettrici per radiodiffusione sonora e televisiva. La progettazione, la realizzazione, la manutenzione e l'esercizio degli impianti è disciplinata, oltre che dalle disposizioni nazionali vigenti in materia, dalla L.R. n. 19 del 3 agosto 2004 – “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” e dalle varie indicazioni applicative delle disposizioni vigenti emanate dalla Regione, in particolare dalla "Direttiva Tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio della autorizzazioni e del parere tecnico" di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 05 settembre 2005 n. 16-757.

2. Il presente regolamento persegue l'obiettivo di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 22 febbraio 2001 n. 36 e dell'art. 7 comma 1 della legge regionale 03 agosto 2004 n. 19, in quanto gli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campo elettromagnetico sono nocivi per la salute. Contestualmente il presente Regolamento intende assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti.

3. Sono parte integrante di questo Regolamento i seguenti elaborati cartografici costituenti il Piano di localizzazione degli impianti :

Tavola unica in scala 1:10000, in cui vengono riportate le zone come definite al successivo articolo al terzo punto.

Art. 2 - Campo di applicazione.

1. Le norme di cui al presente regolamento, come previsto all'art. 2 della legge regionale n. 19 del 2004, prendono in considerazione gli impianti, i sistemi e le apparecchiature operanti nell' intervallo di frequenza compreso tra zero Hz e 300 GHz., anche se la frequenza tipica degli apparati radioelettrici attualmente operanti nel territorio comunale è compresa tra 25 kHz e 2.200 MHz circa (fatta eccezione per i ponti radio che utilizzano una frequenza di alcune decine di GHz).

2. Per quanto riguarda i casi di non applicabilità delle norme della legge regionale n. 19 del 2004 e, conseguentemente, di quelle del presente Regolamento, si fa riferimento ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 19 del 2004.

3. Le norme di cui al presente regolamento si applicano all'intero territorio comunale, nell'ambito del quale – in linea con i criteri generali per la localizzazione degli impianti stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale 05 settembre 2005 n. 16-757 - sono individuati i seguenti ambiti territoriali:

· Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione

a1 - aree sensibili

a2 - zone di installazione condizionata

a3 - zone di attrazione

a4 - zone neutre

· Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva

b1 - aree sensibili

b2 - zone di vincolo

b3 - zone di installazione condizionata

b4 - zone di attrazione

b5 - zone neutre

4. Per la perimetrazione degli ambiti territoriali di cui sopra si è fatto puntuale riferimento alle indicazioni dei punti 2.1 e 2.2 della già citata deliberazione della Giunta Regionale 05 settembre 2005 n. 16-757.

5. Per entrambe le tipologie di impianto – telefonia e radio-tv - sono inoltre individuate le aree di salvaguardia dei corridoi infrastrutturali desumibili dal PTP (Piano Territoriale Provinciale).

6. Gli ambiti sono individuati dalla cartografia del Piano di localizzazione degli impianti, ad eccezione di quanto segue:

- per gli impianti per telefonia mobile e telecomunicazione, l'individuazione dell'ambito da considerare zona neutra deve essere effettuata in considerazione della seguente definizione, stabilita dal punto 2.1 della più volte citata deliberazione della G.R. " Zone neutre . il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di installazione condizionata e di attrazione " .

- parimenti, per gli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva, l'individuazione dell'ambito da considerare zona neutra deve essere effettuata in considerazione della seguente definizione, stabilita dal punto 2.1 della più volte citata deliberazione della G.R. " Zone neutre . il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di vincolo, nelle zone di installazione condizionata e di attrazione " .

- i beni culturali, costituenti zona di installazione condizionata, sono stati individuati cartograficamente con apposito simbolo, limitatamente ai principali edifici di proprietà pubblica e di enti religiosi ed agli edifici di proprietà privata per i quali è stata notificata la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dell'art.13 comma 1 del decreto legislativo 22/01/2004 n. 42 e s. m. i.. I beni che secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono da intendersi sottoposti a vincolo anche in assenza di notifica della dichiarazione di interesse culturale, sono comunque da considerarsi facenti parte degli ambiti a2 e b3 del primo capoverso del presente articolo.

7. Se in ambiti territoriali diversamente classificati dalla cartografia, in futuro dovessero legittimamente insediarsi attività che determinano la loro ricatalogazione in aree sensibili, così come definite dalla legge, le suddette aree entreranno a far parte degli ambiti a1 e b1 del primo capoverso del presente articolo, e saranno soggette alla conseguente normativa, senza che ciò costituisca variante al presente strumento di pianificazione territoriale.

8. Analogamente, l'area compresa nel raggio di 500 metri dal confine esterno dell'area sensibile di cui al precedente capoverso, entrerà a far parte degli ambiti a2 e b2 del primo capoverso del presente articolo e sarà soggetta alla conseguente normativa.

Art. 3 – Definizioni.

1. Per tutte le definizioni si fa riferimento all'art. 3 della legge n. 36 del 2001 e all'art.3 della legge regionale n. 19 del 2004.

Art. 4 – Localizzazione degli impianti - Criteri per l'installazione – Caratteristiche tipologiche - Misure di cautela.

1. Gli impianti per telefonia mobile e telecomunicazione dovranno seguire le seguenti prescrizioni :

- aree sensibili – E' fatto divieto di procedere all'installazione degli impianti.
- zone di installazione condizionata – L'autorizzazione può essere rilasciata:
 - in presenza di relazione che ne giustifichi l'esigenza per garantire un soddisfacente livello qualitativo del servizio e a condizione che il gestore verifichi che non è

tecnicamente possibile raggiungere il medesimo risultato razionalizzando l'uso delle strutture esistenti;

· su valutazione , inoltre, di apposita relazione accompagnata dal progetto di inserimento ambientale da produrre, a cura del gestore a tutela dell'immobile, degli edifici circostanti e del paesaggio

Oltre a ciò si applicano le limitazioni e le precauzioni di cui al successivo capoverso 5.

- zone di attrazione – Di norma si applicano le limitazioni e le precauzioni di cui al successivo capoverso 5, alle quali il comune può derogare, caso per caso, in ragione delle caratteristiche qualitativamente poco rilevanti del contesto ambientale in cui si prevede l'installazione dell'impianto. Il silenzio-assenso per l'installazione o la modifica di impianti è da ritenersi formato dopo 60 giorni dalla decorrenza del termine stabilito dal decreto legislativo n. 259 del 2003.

- zone neutre – Gli impianti sono consentiti in presenza di relazione che ne giustifichi l'esigenza per garantire un soddisfacente livello qualitativo del servizio e a condizione che il gestore verifichi che non è tecnicamente possibile raggiungere il medesimo risultato razionalizzando l'uso delle strutture esistenti. Di norma si applicano le limitazioni e le precauzioni di cui al successivo capoverso 5, alle quali il comune può derogare, caso per caso, in ragione delle caratteristiche qualitativamente poco rilevanti del contesto ambientale in cui si prevede l'installazione dell'impianto.

2. E' fatto divieto di procedere all'installazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazione, inoltre, nell'ambito delle aree di salvaguardia dei corridoi infrastrutturali.

3. Gli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva dovranno seguire le seguenti prescrizioni :

- aree sensibili – E' fatto divieto di procedere all'installazione degli impianti.
- zone di vincolo – E' fatto divieto di procedere all'installazione degli impianti.
- zone di installazione condizionata – L'autorizzazione può essere rilasciata:

· in presenza di relazione che ne giustifichi l'esigenza per garantire un soddisfacente livello qualitativo del servizio e a condizione che il gestore verifichi che non è tecnicamente possibile raggiungere il medesimo risultato razionalizzando l'uso delle strutture esistenti;

· su valutazione , inoltre, di apposita relazione accompagnata dal progetto di inserimento ambientale da produrre, a cura del gestore a tutela dell'immobile, degli edifici circostanti e del paesaggio

Oltre a ciò si applicano le limitazioni e le precauzioni di cui al successivo capoverso 5.

- zone di attrazione – Di norma si applicano le limitazioni e le precauzioni di cui al successivo capoverso 5, alle quali il comune può derogare, caso per caso, in ragione delle caratteristiche qualitativamente poco rilevanti del contesto ambientale in cui si prevede l'installazione dell'impianto. Per impianti con potenza non superiore a 30 watt, il silenzio assenso per l'installazione o la modifica di impianti è da ritenersi formato dopo 60 giorni dalla decorrenza del termine stabilito dal decreto legislativo n. 259 del 2003.

- zone neutre – Gli impianti sono consentiti in presenza di relazione che ne giustifichi l'esigenza per garantire un soddisfacente livello qualitativo del servizio e a condizione che il gestore verifichi che non è tecnicamente possibile raggiungere il medesimo risultato razionalizzando l'uso delle strutture esistenti. Di norma si applicano le limitazioni e le precauzioni di cui al successivo capoverso 5, alle quali il comune può derogare, caso per caso, in ragione delle caratteristiche qualitativamente poco rilevanti del contesto ambientale in cui si prevede l'installazione dell'impianto.

4. E' fatto divieto di procedere all'installazione degli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva, inoltre, nell'ambito delle aree di salvaguardia dei corridoi

infrastrutturali.

5. Sono inoltre da prendere in considerazione i seguenti ulteriori indirizzi per l'installazione degli impianti:

- deve essere perseguito per ogni impianto o installazione, sia relativamente ai supporti che ai corpi emittenti, il massimo livello di compatibilità e di armonizzazione con lo specifico contesto urbano o extraurbano di previsto inserimento. Si dovrà opportunamente studiare in fase progettuale forma, dimensione, materiali, colore e collocazione specifica dell'installazione per minimizzare l'intrusione visiva ; in caso di installazione sul tetto di edificio. si dovrà tenere conto della conformazione architettonica dell'edificio prescelto.

- per i nuovi impianti è preferibile la collocazione di supporti con tipologia a palo.

- negli impianti su palo si prediligono installazioni senza scale di accesso fisse risultando da privilegiare le soluzioni che prevedano l'accesso per ispezione o manutenzione attraverso mezzi mobili con piattaforme su elevatore o, ove disponibili, corpi emittenti montati su dispositivi dotati di un sistema di movimentazione.

6. Oltre alla disciplina derivante dal dettato della deliberazione della G.R. 05/09/2005 n. 16-757, si richiama il divieto di realizzazione di qualunque opera e manufatto conseguente a misure di salvaguardia stabilite dal Piano Regolatore Generale Comunale , in particolare per quanto concerne:

- le norme che riguardano la tutela dei beni culturali-ambientali in area extraurbana, vietando la compromissione delle aree di pertinenza tipologica e affermando l'inammissibilità di ostacolare la percezione visiva di prospetti di edifici di rilevante interesse ambientale;

- le norme che attengono alla realizzazione di nuove strade comunali, vietando l'edificazione di edifici o manufatti che impedirebbero la realizzazione delle nuove infrastrutture viarie previste dallo strumento di pianificazione territoriale di cui sopra.

7. E' altresì espressamente vietata l'installazione di impianti su immobili o manufatti privi di concessione o autorizzazione, ovvero realizzati abusivamente.

8. In tutti gli ambiti per i quali sia ritenuta ammissibile la collocazione di impianti :

- nel caso in cui la richiesta di installazione non sia a distanza eccessiva da impianti già esistenti di altri gestori, il Comune può stabilire misure di condivisione delle infrastrutture, per limitare il proliferare delle antenne.

- nel caso in cui la richiesta di installazione riguardi apparecchiature da collocarsi superiormente al tetto di edifici, l'installazione dovrà avvenire, di norma, sull'edificio più alto nel raggio di 100 metri.

- è vietato l'orientamento di apparecchiature di irraggiamento direzionale verso obiettivi sensibili ; tale limitazione è da tenere in considerazione, sia per impianti realizzabili previa denuncia di inizio attività che per quelli soggetti a rilascio di autorizzazione, con riferimento ad una distanza da valutarsi caso per caso – orientativamente 100 metri - in rapporto alla potenza dell'impianto.

9. Per quanto riguarda il corridoio di salvaguardia per la realizzazione di nuove infrastrutture viarie, si fa presente che, una volta realizzata l'infrastruttura, la fascia di rispetto alla viabilità assume le caratteristiche dell'area contigua.

10. Nelle vicinanze dei beni culturali tutelati dal decreto legislativo n.42 del 2004, è vietata la realizzazione di qualunque opera che sia di ostacolo alla percezione visiva del bene tutelato.

Art. 5 - Impianti mobili provvisori per stazione radio base della telefonia mobile.

1. Fatta eccezione per le aree sensibili, in cui è fatto divieto di installazione delle

apparecchiature , in tutti i casi in cui un gestore abbia la necessità di installare un impianto mobile provvisorio con potenza limitata a 5 W, gli sarà concessa questa possibilità alle seguenti condizioni :

- a. dovrà essere individuata la localizzazione dell' impianto fisso che sostituirà l'impianto provvisorio, con impegno a presentarne la pratica per l'installazione non oltre tre mesi dall'installazione dell'impianto provvisorio;
- b. dovrà essere presentata la DIA di cui al successivo articolo per l'impianto mobile provvisorio, come da normativa vigente;
- c. nell' attesa dell'approvazione dell'impianto di cui alla lettera a) il gestore sarà tenuto a spostare la propria stazione radio base mobile ogni 90 gg. di circa mt 100 almeno, dandone comunicazione scritta al Comune per concordarne la nuova ubicazione;
- d. al momento dell' entrata in funzione della installazione definitiva, il gestore avrà l'obbligo di rimuovere la stazione mobile provvisoria.

Art . 6 - Procedure per la richiesta e il rilascio dell' autorizzazione all'installazione e alla modifica degli impianti.

1. Le persone fisiche titolari del l'autorizzazione generale del Ministero del le Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano al Comune e, contestualmente, all'Arpa, domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto, allegando l'attestazione di avvenuto pagamento delle spese per le attività istruttorie e, nel caso di impianti per radiodiffusione, gli estremi della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni.
2. Al momento della presentazione della domanda l'ufficio comunale abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e provvede a trasmettere all'ARPA tale indicazione.
3. La domanda è formulata mediante istanza di autorizzazione per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W, o con dichiarazione di inizio attività (DIA) per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale di 20 W.
4. Il richiedente allega alla domanda dichiarazione, sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia contenuta nella domanda stessa. Il Comune pubblicizza l'istanza e l'esito dell'autorizzazione anche tramite l'albo pretorio, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.
5. Sono escluse dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione e dal pagamento delle relative spese per le attività istruttorie le modifiche degli impianti già provvisti di titolo autorizzativo aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implicino variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.
6. Per l'esecuzione delle predette modifiche agli impianti si prescrive che sia effettuata la comunicazione al Comune e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale.
7. Il Comune procede all'istruttoria della pratica secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 87 del d. lgs. 259/2003.
8. L'ARPA esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22/2/2001 n. 36 e relativi provvedimenti di attuazione.
9. Il Comune rilascia l'autorizzazione con provvedimento unico anche sulla base dei

programmi localizzativi. L'autorizzazione rappresenta condizione per l'esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale.

10. Il Comune deve trasmettere all'ARPA e al Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM) copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o del provvedimento di diniego.

11. Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, oppure dalla formazione del silenzio-assenso.. Prima dell'attivazione degli impianti, i gestori o i proprietari certificano al Comune la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'autorizzazione o indicate nella DIA, secondo le modalità e le procedure di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2004 n. 19-13802.

12. Ai sensi di quanto dispone l'art.2 comma 3 lett. a) della legge regionale n. 19 del 2004, per gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a cinque watt e gli apparati dei radioamatori non occorre istanza di autorizzazione nè denuncia di inizio attività, con obbligo di comunicazione al Comune, all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e al Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM).

13. Si richiama, analogamente, quanto indicato dalla deliberazione della Giunta Regionale 02 novembre 2004 n. 19-13802 riguardo agli obblighi di comunicazione specifici per impianti ed apparecchiature utilizzati per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche, per esigenze di servizio non prevedibili, per le Forze armate e le Forze di polizia.

14. Per tutti i casi in cui il presente articolo prevede l'obbligo di sola comunicazione degli interventi, anzichè quello di ottenere autorizzazione o presentare la denuncia di inizio dell'attività, si fa riferimento ai modelli allegati alla già citata deliberazione della Giunta regionale 02 novembre 2004 n. 19-13802.

Art. 7 – Accesso agli atti.

1. Il comune assicura alla cittadinanza ad agli aventi diritto, nelle forme previste dalla legge n. 241 del 1990 e successive modifiche, l'informazione e la partecipazione alle procedure in atto, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al decreto legislativo n. 39 del 1997 relativamente ai dati sensibili dei piani industriali dei gestori.

Art. 8 – Modalità di controllo.

1. Il Comune esercita le funzioni di controllo e vigilanza unitamente al CORECOM, per quanto attiene alle funzioni proprie in base alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni), avvalendosi dell'ARPA, ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale) e nel quadro dei compiti dell'ARPA fissati all'articolo 38 della l.r. 44/2000.

2. Il Comune attuerà periodicamente forme di controllo, esercitate in proprio oppure utilizzando allo scopo soggetti privati con capacità tecniche adeguate, pubblicando i risultati dei monitoraggi sui quotidiani locali e sul sito internet del comune.

3. Le attività di controllo e vigilanza sono volte a garantire:

- a. il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela nonchè delle prescrizioni degli atti autorizzativi;
- b. la corretta realizzazione delle azioni di risanamento;

c. la valutazione del mantenimento dei parametri tecnici attraverso i dati forniti dai gestori di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2004 e il controllo a campione degli stessi.

4. Gli esiti delle attività di controllo sono comunicati all'Autorità sanitaria locale e alla provincia competente.

5. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti agli organi del Servizio sanitario nazionale.

Art. 9 – Sanzioni.

1. Si applicano le disposizioni dell'art. 16 della legge regionale n. 19 del 2004.

2. La non osservanza di quanto disposto dal presente Regolamento, comporta una sanzione amministrativa secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 all'art. 7bis introdotto dalla legge n. 3 del 16/01/2003 "Disposizioni in materia di pubblica amministrazione".

Art. 10 - Informazione alla popolazione.

1. La popolazione viene informata dell'adozione del regolamento con i metodi più idonei, anche attraverso Internet, con la pubblicazione del testo della normativa e stralci della cartografia. Il Comune valuta l'opportunità di predisporre una campagna informativa, riguardante l'argomento dei rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici e delle misure cautelative di protezione, rivolto alla popolazione in generale ed in particolare alla popolazione scolastica.

Art. 11 – Esecutività.

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione dello stesso.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO Renzo SELVA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO CARUSO Dr. Nicola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art.46, legge 8 giugno 1990, n.142)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è pervenuta esecutiva ai sensi del 3^ comma dell'art.134 del D. lgs. N.267 del 18.8.2000.

Castelletto Cervo, li

Il Segretario Comunale
CARUSO Dr. Nicola

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

N. ³⁵..... reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 12/04/2012.....all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Castelletto Cervo, li

Il Segretario Comunale
CARUSO Dr. Nicola



Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Castelletto Cervo, li 12/04/2012

Il Segretario Comunale
CARUSO Dr. Nicola

